

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Art. 1. - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "DIVERSA-MENTE NOI" ed è fissata la sede in Garlasco PV 27026, via De Amicis, n° 21.

Art. 2. - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

"DIVERSA-MENTE NOI" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione "DIVERSA-MENTE NOI" persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura del benessere psicologico, fisico, mentale, emotivo e spirituale, e della consapevolezza personale;
- ampliare la conoscenza personale per aprirsi a stili di vita più naturali e consapevoli;
- proporsi come punto di incontro e di aggregazione nel nome di comuni interessi culturali, che nella varietà di diverse specializzazioni, hanno come scopo primario il raggiungimento del benessere con consapevolezza;
- proporsi come coordinatrice di gruppi di acquisto a favore dei soci, orientandosi a scelte naturali ed equo-solidali.

Art. 3. - ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione "DIVERSA-MENTE NOI" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di audiovisivi, eventi di diversa natura sia di propria organizzazione che in collaborazione con altri enti o Associazioni, o su richiesta da parte di terzi;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per i soci, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, sia di propria organizzazione che in collaborazione con altri enti o Associazioni, o su richiesta da parte di terzi;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino periodico interno, di atti di convegni, di conferenze, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, riviste periodiche, libri, dispense divulgative, sia in versione cartacea che digitale, eventualmente con diffusione via internet.

Art. 4. - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere disciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, come specificato nell'art. 25 del presente statuto.

Art. 5. - AMMISSIONE DEI SOCI

L'associazione "DIVERSA-MENTE NOI" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni.

- soci ordinari: persone, enti o associazioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale ordinaria stabilita dal Consiglio direttivo.
- soci sostenitori: persone, enti o associazioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale da sostenitore stabilita dal Consiglio direttivo.
- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
- soci attivi: sono soci ordinari, sostenitori o fondatori che svolgono a titolo gratuito, anche solo temporaneamente o parzialmente, attività pratiche a servizio dell'associazione, oppure che chiedono espressamente di partecipare alle decisioni attive dell'associazione, e che per il periodo dell'attività, purché in regola con il versamento della quota annuale, sono inseriti nel Registro dei soci attivi.

Due sono le modalità per essere iscritto nel registro dei soci attivi o per cancellarsi da esso:

- un socio viene iscritto nel Registro dei soci attivi quando inizia a svolgere a titolo gratuito, anche solo temporaneamente o parzialmente, attività pratiche a servizio dell'associazione, che vengono riconosciute tali da almeno uno dei componenti del Consiglio Direttivo. Esso propone l'inserimento di detto socio nel Registro, e il Consiglio Direttivo accetta con parere favorevole di almeno i 2/3. Un socio che cessa di svolgere le suddette attività pratiche a servizio dell'associazione può rimanere socio attivo oppure chiedere la cancellazione dal Registro con le modalità di seguito descritte.

- un socio può chiedere espressamente di essere iscritto al Registro dei soci attivi, purché in regola con il versamento della quota annuale, presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente. Il Consiglio Direttivo accetta con parere favorevole di almeno i 2/3.

- un socio iscritto al Registro dei soci attivi può richiedere la cancellazione da esso presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente. Il Consiglio Direttivo accetta con parere favorevole di almeno i 2/3.

I soci attivi non hanno diritto a rimborso spese. Nel caso che la loro attività richiedesse delle spese, esse devono essere preventivate direttamente all'Associazione, e da essa direttamente gestite. Tutte le spese effettuate a titolo personale dai singoli soci non sono rimborsabili.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

L'ammissione dei soci ordinari o dei soci sostenitori è subordinata al pagamento della quota annuale corrispondente, e al contestuale rilascio della tessera societaria, numerata in base all'ordine di ammissione, e della ricevuta relativa al versamento effettuato. Sulla tessera, che ha validità annuale, verrà segnato nome e cognome del socio, il numero di registrazione, e l'eventuale status di socio attivo con le date di decorrenza dell'iscrizione al Registro dei soci attivi.

Art. 6. - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo e del diritto di richiedere l'inserimento nel Registro dei soci attivi. Godono inoltre del diritto di partecipare ad ogni attività organizzata dall'associazione con trattamenti economici di favore rispetto ai non associati.

Per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni iscritti nel Registro dei soci attivi.

I soci che sono persone giuridiche, enti o associazioni, hanno diritto di essere sponsor o fornire servizi e prestazioni che sono strettamente necessari alla realizzazione delle attività dell'associazione. La presentazione dei loro preventivi al Consiglio Direttivo per servizi, prestazioni o sponsorizzazioni necessariamente connesse allo svolgimento delle attività associative, hanno carattere di preferenza rispetto a quelli presentati da terzi esterni. In ogni caso i preventivi devono essere approvati all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci maggiorenni sono inoltre tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto: lettera inviata a mezzo posta ordinaria, fax oppure email con ricevuta di ritorno, con la quale il Consiglio direttivo, nella persona del Presidente, chiede al socio di interrompere il suo comportamento a danno dell'associazione.

- diffida: lettera inviata a mezzo raccomandata R/A al domicilio del socio, se esso insiste nella sua condotta negativa oltre 10 giorni dall'invio del richiamo scritto, con la quale il Consiglio direttivo, nella persona del Presidente, diffida il socio dal continuare il suo comportamento a danno dell'associazione.

- espulsione dall'associazione: lettera raccomandata R/A inviata al domicilio del socio, se esso insiste nella sua condotta negativa oltre 10 giorni dall'invio della diffida, con la quale il Consiglio direttivo, nella persona del Presidente, convoca il socio all'Assemblea straordinaria durante la quale verranno disaminati gli addebiti a carico del socio reticente, e decisa la sua eventuale espulsione definitiva dall'associazione. I soci espulsi non possono ricorrere contro il provvedimento.

I soci attivi inoltre hanno il dovere di partecipare all'Assemblea straordinaria. Se nel corso di un anno un socio attivo non partecipa ad almeno la metà delle Assemblee straordinarie indette, può essere rimosso dal Registro dei soci attivi con il parere favorevole di almeno i 2/3 del Consiglio direttivo, previa comunicazione per iscritto della modifica dello status di socio attivo.

Art. 7. - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria, che va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo, e deve essere firmata da almeno i 2/3 di esso per essere accettata;
- morosità, protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta, salvo diversa decisione all'unanimità del Consiglio Direttivo di posporre tale scadenza dietro presentazione di giustificate motivazioni;
- espulsione, che viene deliberata della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o contro la legge entro e fuori dell'associazione, o che costituisce ostacolo, con la sua condotta, al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato all'Assemblea straordinaria, alla quale deve essere convocato il socio interessato, per procedere in contraddittorio ad una disamina degli addebiti a suo carico. L'associato espulso non può più essere riammesso nell'associazione.

Art. 8. - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore contabile.

Art. 9. - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa annua, purché sia in regola con il versamento della stessa. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, uno o più associati.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede e pubblicato sul sito web dell'associazione, e contestualmente comunicata a mezzo telefono, posta, fax, telegramma, via email, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede e la pubblicazione sul sito web dell'associazione, e contestualmente inviato a mezzo telefono, posta, fax, telegramma, via email, il relativo verbale.

Art. 10 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati attivi aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 11. - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo e il Revisore contabile;
- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue modifiche;
- propone eventuali attività annuali.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- le modifiche dello Statuto,
- la programmazione dell'attività annuale, tenendo conto delle proposte dell'assemblea ordinaria;
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 12. - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette; eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito. Ai consiglieri compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate, quando richiesto.

Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il consiglio direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Art. 13. - COMPITI E POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione DIVERSA-MENTE NOI.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere, senza formalità, salvo il fatto che tutti i consiglieri ne siano informati con avviso pubblico affisso all'albo della sede, e contestualmente a mezzo telefono, posta, fax, telegramma, via email almeno 2 giorni prima della convocazione del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- redigere il rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre al Revisore contabile e all'assemblea;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Tenere aggiornato il Registro dei soci attivi;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- adottare i provvedimenti di espulsione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione e pubblicare sul sito web dell'associazione.

Art. 14. - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci attivi per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 15. - IL PRESIDENTE

Il presidente dura in carica quattro anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci attivi procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. - IL VICE PRESIDENTE

Il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 17. - IL SEGRETARIO

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 18. - IL TESORIERE

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 19. - IL REVISORE CONTABILE

Il Revisore contabile è eletto dall'assemblea ordinaria. Egli verifica la corretta gestione dell'Associazione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dalla stessa. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione, e redige apposita relazione da allegare al rendiconto economico-finanziario annuale.

Il Revisore contabile rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 20. - ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21. - SEZIONI

L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 22. - PATRIMONIO

I mezzi finanziari sono costituiti da:

- le quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo,
- i contributi di enti ed associazioni.
- lasciti e donazioni,
- i proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione, comprese attività marginali di carattere commerciale, pubblicitario e produttivo;
- le raccolte dei fondi;
- beni, immobili e mobili;
- rimborsi;
- ogni altro tipo di entrate documentate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23. - IL BILANCIO

Il Consiglio direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'assemblea. Il bilancio, in forma preventiva e consuntiva deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione, e contestualmente inviato a mezzo posta, fax, telegramma o via email, entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 24. - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Tale statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

Art. 25. - CONCLUSIONI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto a Garlasco, il 7 marzo 2009

Luisa Beni	_____
Adalberto Gaspari	_____
Valeria Olivati	_____
Davide Ghigna	_____
Elena Capelli	_____
Giuseppina Trivigno	_____